

Conservazione dei documenti informatici fiscali: quadro normativo di riferimento e prospettive

A cura di Mario Carmelo Piancaldini (Coordinatore Forum italiano sulla fatturazione elettronica)

Agenzia delle entrate - Direzione Centrale Accertamento



12 MAGGIO 2014

QUADRO NORMATIVO ATTUALE

- **Articolo 39 d.p.r. n. 633/72** (modificato dalla **Legge n. 228/12**, all'art. 1 co. 325, che ha recepito le disposizioni della **Direttiva 45/2010/UE**)
- **DM 23.01.2004** (ex art. 21, comma 5, del CAD)
- **d.Lgs. n. 82/05 - CAD** (modificato dal **DL n. 69/13**) e suoi **decreti attuativi**:
 - ✓ **DPCM 22.02.13 (GU 21.05.13)** - Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali
 - ✓ **DPCM 03.12.13 (GU 12.03.14)** - regole tecniche in materia di sistema di conservazione dei documenti informatici
 - ✓ **DPCM** - regole tecniche in materia di documento informatico e gestione documentale

ARTICOLO 39 DEL D.P.R. N. 633/72

Come conservare la fatture elettroniche

Art. 39, co. 3

“Le fatture elettroniche **sono conservate in modalità elettronica**, in conformità alle disposizioni del DMEF adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture **create** in formato elettronico e quelle cartacee **possono** essere conservate elettronicamente.”

Si supera la “simmetria” di comportamento tra emittente e destinatario.



ARTICOLO 39 DEL D.P.R. N. 633/72

Dove conservare i documenti fiscali

Art. 39, co. 3

“Il luogo di **conservazione elettronica** delle stesse, nonché dei registri e **degli altri documenti previsti dal presente decreto** e da altre disposizioni, può essere situato in un **altro Stato**, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza.”

Si consente la conservazione elettronica di tutti i documenti fiscalmente rilevanti anche in altro Stato a condizione che con lo stesso esista una reciproca assistenza basata su specifici atti (es. direttiva, convenzioni bilaterali o multilaterali, TIEA)

ARTICOLO 39 DEL D.P.R. N. 633/72

Obblighi di conservazione dei documenti fiscali

Art. 39, co. 3

“Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato **assicura**, per finalità di controllo, **l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti**, compresi quelli che garantiscono l'autenticità e l'integrità delle fatture di cui all'articolo 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.”

I verificatori dell'Amministrazione finanziaria devono sempre essere messi in condizione, dal soggetto titolare dei documenti, di analizzare ed acquisire gli stessi, anche se sono conservati in altro Stato.

DM 23.01.2004

Obblighi fiscali per i documenti fiscali

Il **DM 23.01.2004** fa ancora riferimento alle regole tecniche AIPA n. 42 del 2001 (sostituite dalle regole tecniche CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004).

Di fatto, pertanto, in attesa della sua modifica occorre far riferimento al **CAD e ai suoi decreti attuativi**.

In particolare, per le **regole tecniche sulla conservazione**, occorre far riferimento al **DPCM del 3 dicembre 2013**.

DPCM 03.12.2013

Regole tecniche per la conservazione

Il DPCM del 3 dicembre 2013, relativo alle regole tecniche in materia di sistemi di conservazione ai sensi del CAD, prevede che **i precedenti sistemi di conservazione siano adeguati entro 36 mesi dal 12.03.14** (entrata in vigore DPCM).

Fino al completamento di tale processo di adeguamento, ai sistemi di conservazione possono essere applicate le previgenti regole tecniche.

DPCM 03.12.2013

Regole tecniche per la conservazione

- ✓ Superamento della distinzione tra conservazione di documenti informatici e conservazione sostitutiva di documenti analogici.
- ✓ Nuovo concetto di sistema di conservazione: un **sistema che - dalla presa in carico fino all'eventuale scarto - assicura la conservazione dei documenti e dei fascicoli informatici con i metadati a essi associati, tramite l'adozione di regole, procedure e tecnologie idonee a garantirne le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità.**

DPCM 03.12.2013

Regole tecniche per la conservazione

- ✓ Introduzione del concetto di **pacchetti di versamento, conservazione e distribuzione**
- ✓ conservazione svolta all'interno della **struttura organizzativa del soggetto produttore** dei documenti ovvero, anche parzialmente, **da terzi**
- ✓ Importanza centrale del **Responsabile della conservazione**
- ✓ Obbligatorietà dell'adozione del **Manuale della Conservazione**
- ✓ Garanzia di **accesso all'oggetto conservato**, per il periodo prescritto, **indipendentemente dall'evolversi del contesto tecnologico**
- ✓ Predisposizione del **piano della sicurezza** del sistema di conservazione

QUADRO NORMATIVO ATTUALE

- **NOVELLATO ART. 39 D.P.R. N. 633/72**
- **CAD E DECRETI ATTUATIVI**



**SI RENDE NECESSARIA LA MODIFICA DEL
DM 23.01.2004**



NUOVO DM SUGLI OBBLIGHI FISCALI DEI DOCUMENTI INFORMATICI (PROPOSTA FORUM)

È stata predisposta una **proposta di nuovo DM ex art. 21, co 5, CAD in sostituzione del DM 23.01.2004**

La bozza di nuovo DM è stata trasmessa al Dipartimento delle Finanza (MEF) in data 24.09.13 ed è stata integralmente recepita da DF, Agenzia delle entrate, Agenzia del demanio e Agenzia delle dogane: il MEF sta ricevendo il parere del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie.



NUOVO DM SUGLI OBBLIGHI FISCALI DEI DOCUMENTI INFORMATICI (PROPOSTA FORUM)

Alla redazione del documento hanno contribuito numerosi **stakeholders pubblici** (AE, DF, Ag. Italia Digitale ecc.) **e privati** (ANORC, Confindustria, RTI, Assosoftware, partecipanti all'Osservatorio FE PoliMi ecc.), pervenendo ad un'**ampia convergenza** sul testo finale.

L'obiettivo è stato quello di **semplificare** gli adempimenti ad oggi esistenti al fine di incentivare la dematerializzazione dei processi contabili e amministrativi.



NUOVO DM SUGLI OBBLIGHI FISCALI DEI DOCUMENTI INFORMATICI (PROPOSTA FORUM)

Passaggi chiave

- Richiamo **integrale al CAD e ai suoi decreti attuativi** in merito alle definizioni e regole tecniche per la gestione del documento informatico (copie informatiche di documenti analogici, copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici, documenti informatici puri)
- Introduzione di **semplificazioni** riguardanti:
 - ✓ **conservazione delle fatture** (tempistica annuale);
 - ✓ **comunicazione dell'impronta** (eliminata);
 - ✓ **modalità di assolvimento dell'imposta di bollo** (calcolo solo a consuntivo e pagamento esclusivamente per F24).